Mentre da decenni siamo in attesa dei delitti ambientali, mai approvati…

Rifiuti tossici seppelliti in Campania, Schiavone e la scatola vuota del sistema penale ambientale

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

In tutta questa (assurda) storia dei rifiuti tossici seppelliti in Campania (solo in Campania?), quello che appare sconcertante, oltre alla tragedia umana ed ambientale ormai sotto gli occhi di tutti, è la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie che esplode in tutta la sua vergognosa magnificenza quando il pentito Schiavone rende le sue "clamorose" dichiarazioni e dopo quasi due decenni ci rivela pubblicamente… quello che tutti sapevamo già!
Sorpresa… Esplosione di notizie e commenti… Ma su che cosa?
Su una verità che sulla pelle, nel sangue, nelle vite degli abitanti di quel territorio, e soprattutto nel sangue dei bambini, è già chiara da tempo. Purtroppo. Per loro è sempre stata chiara. Per altri, non era chiara o sembrava non chiara. Adesso è tutto ufficiale. Tutto qui. Abbiamo "scoperto" quello che la gente sul posto, le associazioni, alcuni giornali, diverse forze sociali ed alcuni parroci da anni andavano (invano) denunciando.
Che sottoterra in quelle zone per decenni si è seppellito di tutto, ed anche di più, è un fatto noto oltre ogni limite. Come sono visibili e noti i terribili fumi neri tossici che da anni infestano quelle stesse zone e che – guarda caso – pur esistendo da anni nell'aria soltanto oggi alcuni scoprono che esistono. Ma cosa pensavano che fossero? Dei caminetti un po' intasati? O passaggi di vecchie locomotive a carbone?
Oggi, dunque, nessuno ha più scuse. Dopo circa venti anni una verità ufficiale viene a galla.
Ma il punto nodale, causa ed effetto di questa tragedia umana ed ambientale, è il nostro sistema penale ambientale che - di fatto e sostanzialmente - rispetto a questi grandi crimini è una scatola vuota. E proprio la perfetta percezione e conoscenza da parte di chi delinque di questa totale, cronica e palese insufficienza delle norme penali poste a contrasto di tali fenomeni di vero e proprio biocidio incoraggia e rassicura tutti i criminali autori e responsabili di questi sotterramenti e di questi gravissimi attentati alla salute pubblica ed all'ambiente (che ormai è un fenomeno unico e inscindibile).
Il problema delle sanzioni è propedeutico in queste dinamiche criminali.
Oggi chi effettua questi trasporti e questi sotterramenti rischia praticamente una sanzione veramente risibile, totalmente sproporzionata rispetto al danno compiuto. Da decenni si parla di introdurre i delitti ambientali nel nostro sistema giuridico. Tutte le volte che nelle legislature che si sono susseguite sono stati proposti i pacchetti dei delitti ambientali, sistematicamente non sono mai stati approvati. In alcuni casi non sono neanche stati esaminati e sono finiti nel dimenticatoio. Un fatto significativo.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Si parla della introduzione dei delitti ambientali nel Codice Penale fin dall'estate del 1997; il documento della allora Commissione Ecomafia ministeriale, della quale ho avuto l'onore di far parte, aveva delineato una serie di delitti ambientali concreti, diretti ed al passo con i tempi. Il Consiglio dei Ministri aveva approvato in tempi brevi quel testo che poi fu sottoposto all'esame del Parlamento.[1]

---

[1] Dal testo della relazione illustrativa: " E' ormai generalmente avvertita la necessità di introdurre nel sistema penale un gruppo omogeneo di norme che tutelino l'ambiente, e che quindi superino la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge, che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte del cittadino che da parte dell'interprete. Fra le due possibili opzioni di politica criminale, e cioè quella di creare un testo unico, oppure di inserire una serie di nuove fattispecie nell'ambito del codice penale, si è preferito seguire questa seconda soluzione, giacché essa è stata adottata in alcune fra le più importanti codificazioni europee, come il codice penale tedesco ed il recentissimo codice penale spagnolo, e vista la preferenza espressa in questo senso anche nello schema di disegno di legge delega per un nuovo codice penale italiano del 1992. La ragione principale dell'inserimento di tali nuove fattispecie criminose nell'ambito del codice penale risiede infatti indubbiamente in una maggiore attitudine alla sintesi della normazione codicistica e per una finalità che potremmo definire di "orientamento culturale" dei cittadini, volta a definire a livello normativo-codicistico i beni giuridici fondanti la convivenza civile nella società. Le fattispecie criminose di cui si tratta hanno, a nostro giudizio, trovato la migliore collocazione nel libro II del codice penale, dopo il titolo VI, riguardante i delitti contro l'incolumità pubblica, in un autonomo titolo, il VI bis, appositamente denominato: "Delitti contro l'ambiente". Da ciò emerge una seconda caratteristica delle fattispecie criminose in questione, e cioè il passaggio dalla tradizionale utilizzazione in ipotesi del genere di figure contravvenzionali, allo strumento maggiormente repressivo del delitto, e ciò per esprimere soprattutto il ben maggiore disvalore di tali violazioni, ed inoltre per evitare che entrino in funzione quei meccanismi prescrizionali tanto frequenti nelle contravvenzioni. Ciò ha comportato necessariamente la mutazione della struttura della fattispecie da reato di pericolo astratto, spesso utilizzato nelle fattispecie contravvenzionali - che rimangono infatti non toccate dal presente disegno di legge-, a quello di pericolo concreto fino alla introduzione di forme di reato di danno, previsto in specifiche circostanze aggravanti, seguendo il paradigma del reato aggravato dall'evento. Nella formulazione di dette fattispecie criminose, a livello delittuoso, si è cercato anche di uniformarsi al recente progetto di "Convenzione del Consiglio d'Europa per il diritto penale ambientale" del 1996, che infatti ha suggerito delle fattispecie criminose ricostruite sulla base dei reati di pericolo concreto. Entrando ora più specificamente nell'esame delle nuove ipotesi delittuose, è necessario preliminarmente effettuare taluni brevi considerazioni sul bene giuridico protetto, e cioè l'ambiente". A questo proposito si è ritenuto, sull'onda anche di recenti codificazioni europee, di adottare una nozione ampia del bene ambiente, non limitata soltanto ai tradizionali elementi dell'aria, dell'acqua o del suolo, ma estesa anche al patrimonio naturale. Si sono infatti previste due fattispecie base, e cioè i delitti di "inquinamento ambientale" (art. 452 bis) e quelli di "alterazione del patrimonio naturale" (art. 452 ter). Come in precedenza osservato, le due fattispecie in questione sono costruite sul modello del reato di pericolo concreto, con la previsione altresì di una serie di aggravanti, se il pericolo si concretizza in un danno. E' stato previsto il divieto di dichiarare l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti al fine di evitare che, in ipotesi di rilevante danno all'ambiente, di concreto pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o addirittura di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Poi… è finita lì. Non è stata rigettata l'approvazione, semplicemente il testo è stato vaporizzato nel nulla. Come poi ogni altra proposta seguente negli anni successivi. Non sono state rigettate, si sono estinte per disinteresse generale. Il che è peggio di una mancata approvazione esplicita.
Nel frattempo i crimini ambientali sono cresciuti con una velocità pari solo al giro incalcolabile degli interessi e dei profitti che si è riusciti a trarre dalle varie attività illecite sul territorio, fino a fondersi in modo inscindibile con i reati a danno della salute pubblica stante gli effetti micidiali dei vari traffici, inquinamenti, sotterramenti e devastazioni di ogni tipo.
L'Italia a due velocità. Mentre il crimine ambientale andava (e va ancora oggi avanti) a tutta forza (fino a generare tragedie come quella delle cronache recenti in commento), le reazioni normative e procedurali di contrasto delle nostre leggi andavano (e vanno tutt'oggi) in senso inverso, tra depenalizzazioni ufficiali e decriminalizzazioni striscianti di fatto.
L'ultima grande occasione per attivare i delitti ambientali nel nostro sistema giuridico è stata il (mancato) recepimento della direttiva europea, appunto, sui reati ambientali. In realtà con il decreto D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di (formale ma non sostanziale) recepimento della Direttiva 2008/99/CE, il nostro sistema politico ha evitato totalmente di introdurre i delitti

---

disastro ambientale, possa essere applicata la pena prevista per i semplici casi di pericolo di deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo. Accanto a tali fattispecie base, si propone l'introduzione di ulteriori ipotesi delittuose, fra le quali in primo luogo è da menzionare quella relativa al traffico illecito di rifiuti (art. 452 quater), che si è resa necessaria in quanto una corrispondente ipotesi contenuta nell'art. 53 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22, essendo di natura puramente contravvenzionale, si è già dimostrata di ridotta efficacia general-preventiva, rispetto alla invece notevole gravità del relativo illecito. Il secondo comma dell'art. 452 quater prevede una pena più severa se si tratta di rifiuti ad alta radioattività. Con l'art. 452 quinquies si è poi inteso introdurre un'ipotesi delittuosa relativa alla c.d. frode in materia ambientale, che incrimina non solo la falsificazione, ma anche l'omissione della documentazione prescritta dalla normativa ambientale, nonché il far uso di tale falsa documentazione al fine di commettere uno dei reati precedentemente descritti, ovvero di conseguirne l'impunità. Venendo poi incontro alla necessità sempre più avvertita di combattere le c.d. "ecomafie", si è ritenuto opportuno di introdurre una circostanza aggravante per i casi di associazione a delinquere avente tra le finalità quella di commettere reati ambientali. E' poi prevista (art.452 septies) una forma di pentimento operoso, sulla falsariga dell'ultimo comma dell'art. 56 c.p., (ove è prevista la possibilità di diminuire la pena fino a due terzi laddove l'autore rimuova il pericolo o elimini la situazione da lui provocata "prima che ne derivi un deterioramento rilevante"). Questa fattispecie è modellata sul paradigma di una corrispondente ipotesi esistente nel codice penale tedesco, ove ha dato buoni frutti, e costituisce un ulteriore incentivo alla remissione in pristino, "anticipato" rispetto al meccanismo della sospensione condizionale della pena. L'art. 452 octies stabilisce riduzioni di pena nell'ipotesi di delitti colposi. Sono infine previste (art.542 nonies) specifiche pene accessorie e l'obbligo di ripristino in caso di condanna."

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ambientali della nostra legislazione in materia ed ha semplicemente creato due inutili e risibili ulteriori contravvenzioni[2]. Che non servono assolutamente a nulla.

---

[2] La Direttiva 2008/99/Ce all'art. 3 elenca in modo puntuale le attività che debbono costituire reato qualora siano illecite (e cioè violino gli atti legislativi elencati nell'allegato A alla direttiva 2008/99/Ce) e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, disponendo all'art. 5 che le sanzioni penali connesse a tali reati debbono essere "efficaci, proporzionate e dissuasive". Pertanto, ad esempio, è previsto che debbano essere sanzionati penalmente:

a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
c) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
d) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

Come si può vedere la direttiva elenca tutta una serie di azioni la cui punibilità dipende dal fatto che esse – oltre a violare le disposizioni di legge - arrecano (o possono arrecare) un grave pregiudizio all'ambiente e/o alle persone.
Il nostro ordinamento giuridico nazionale attualmente sanziona gran parte delle condotte contemplate dalla direttiva 2008/99/CE, tuttavia le violazioni riguardano aspetti formali (ad esempio: le sanzioni relative agli scarichi di cui all'art. 137 ove si punisce non il danno ambientale causato sul corso d'acqua, ma il non rispetto dei limi tabellari fissati dalla legge o l'assenza di autorizzazione; altro caso le sanzioni in materia di gestione dei rifiuti che sono quasi tutte legate ad aspetti formali, come l'assenza di autorizzazione o la errata compilazione di registri e formulari, etc.). Peraltro nel campo ambientale il nostro ordinamento prevede illeciti puniti per lo più con reati/contravvenzioni e molto spesso con sanzioni amministrative. Tutte queste fattispecie non prendono in considerazione il danno recato all'ambiente o alle persone come, invece, prevede la Direttiva.
Non va sottovalutato questo punto, perché la nostra legislazione ambientale è spesso di pura facciata formale e crea illeciti altrettanto di pura forma e non di sostanza (troppo spesso sanzioni amministrative ed altre volte modesti reati/contravvenzione). Tipico esempio è il campo degli scarichi illeciti dove – al di là di tante belle parole – possiamo affermare che nel nostro attuale sistema giuridico non abbiamo una normativa vera e sostanziale contro l'inquinamento idrico ma solo regole per gestire gli scarichi e sanzioni per chi non rispetta queste regola. Non "Inquina" chi inquina realmente, ma chi non rispetta le regole formali per inquinare. Il che è ben diverso dalle norme sostanziali di danno sull'ambiente.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

E la conferma che nel nostro sistema giuridico ancora non ci sono i delitti ambientali viene oggi dalle ennesime proposte di legge presentate anche in questa legislatura per introdurre tali reati/delitti nel codice penale. Ci auguriamo che questa ulteriore iniziativa abbia finalmente un esito felice rispetto a quelle precedenti, di fatto poi svanite nel nulla.
Dunque, allo stato attuale, è oggettivo ed incontestabile che in campo ambientale, e particolarmente nel campo della gestione illecita di rifiuti, abbiamo per lo più soltanto modestissime contravvenzioni penali con pene assolutamente inadeguate, e quindi con effetto preventivo e deterrente di fatto quasi nullo se si considera il lucro gigantesco che i fatti illeciti in materia portano ai soggetti criminali responsabili. I delitti del settore sono rarissimi e spesso rintracciabili in norme forzatamente esportate dal codice penale (in campi del tutto diversi) al campo ambientale, con enormi difficoltà applicative giurisprudenziali. Il reato/delitto più importante e specifico sulle attività organizzate per il traffico dei rifiuti, com'è noto a tutti gli operatori del diritto, è di difficilissima applicazione perché comporta indagini e sistemi probatori molto complessi e di scarsa e poco diffusa applicazione.
Dunque, è altrettanto oggettivo ed incontestabile che il calcolo dei criminali ambientali è facile e per loro particolarmente vantaggioso. Essi sanno benissimo che in primo luogo è molto raro e difficile incrociare un sistema di controllo seriale e sistematico su strada, e dunque che il rischio di essere individuati è bassissimo. Comunque, possono poi ricorrere a tutta una serie di strategie giuridiche ben orchestrate dai loro fiancheggiatori, strategie giuridiche che spesso gli consentono di sfuggire alle larghissime maglie del nostro sistema giuridico ambientale, anche con interpretazioni ed applicazioni delle norme pretestuose e fuorvianti (purtroppo da molti condivise).

Ecco dunque che in questo quadro ed in questo contesto, per rispettare il vero spirito della Direttiva sarebbe stato necessario, dunque, mettere mano al sistema dei reati contro l'ambiente con la previsione come "delitti" delle forme più gravi ed il loro inserimento nel codice penale. Dato che comunque oggi non esistono…
Il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, invece, non prende affatto in considerazione tutte le attività elencate all'art. 3 della stessa direttiva, ma si limita – da una parte - ad introdurre nel codice penale solo due nuove fattispecie di reato, sempre sanzionate peraltro in via contravvenzionale: l'articolo 727-*bis* (Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e l'articolo 733-*bis* (Danneggiamento di habitat), e dall'altra a prevedere una disciplina della responsabilità delle persone giuridiche introducendo in seno al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 l' articolo 25-*decies*, rubricato "Reati ambientali". Ma gli altri "reati ambientali" previsti dalla Direttive dove sono nella legislazione di recepimento? A nostro avviso da nessuna parte. Semplicemente non sono recepiti…. A parti i due c.d. "reati ambientali" previsti da tale normativa di riferimento con il loro carattere non solo modesto ma addirittura regressivo delle relative previsioni di disciplina. Si vedano sul punto specifico gli articoli che sono stati pubblicati sulla nostra testata giornalistica on line www.dirittoambiente.net che affrontano nel dettaglio l'esame di tali due nuovi reati del tutto irrilevanti ai fini del contrasto ai crimini ambientali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Infine, male che vada nonostante tali spesso fruttuosi ostacoli, il sistema sanzionatorio è nella maggior parte dei casi sostanzialmente blandamente contravvenzionale (se non addirittura depenalizzato).
C'è poi il problema – di non minor conto – della prescrizione brevissima di tali reati, che determina un altro azzeramento degli effetti preventivi e repressivi di queste norme giacché tutti sanno (criminali in primo luogo) che è probabile che il reato si estinguerà già in primo grado di giudizio (abbiamo avuto sulle cronache conferme clamorose in tal senso), quasi certamente in secondo grado, praticamente garantito in Cassazione.
Facendo il rapporto costo-beneficio anche in relazione ad altre attività criminali come lo spaccio di stupefacenti, non vi è dubbio che in questo settore con un investimento bassissimo ed un impegno altrettanto modesto, con un sistema di controllo e sanzionatorio assolutamente irrilevante, il lucro che si può trarre da tale attività è rilevante e gigantesco. Questo ci fa capire perché larga parte della criminalità si è gettata a capofitto in queste attività di smaltimento illegale di rifiuti tossici ed anche radioattivi.
Quindi l'approvazione (e reale applicazione) di un pacchetto di delitti ambientali è fondamentale per iniziare a porre serie azioni di contrasto a questi fenomeni di criminalità ambientale e contro la salute pubblica.
Ed infatti tali crimini vanno affrontati e stroncati fino dall'origine e – soprattutto – durante i percorsi di viaggio. Resta infatti oggi da chiedersi come sono arrivati quei rifiuti in tutti questi anni in quella zona?
Questo è il problema realmente propedeutico a tutto. I rifiuti di ogni tipo non si materializzano sotto terra all'improvviso per magia. Arrivano sul posto verosimilmente con dei camion che li trasportano. E poiché non si è trattato in questo caso (come in tanti altri casi similari in Italia, a partire da Bussi…) di un riversamento isolato, ma si è trattato evidentemente di trasporti su gomma ripetuti e seriali per lungo tempo e per grandi quantità, e che i percorsi effettuati sempre verosimilmente sono stati di lunga percorrenza, resta da chiedersi come questo sia potuto accadere senza che nessuno si sia accorto di nulla durante i percorsi, all'origine e nei siti di destino. E come è stato possibile che in loco nessuno abbia visto o notato nulla. Stante il carattere impegnativo e seriali degli scavi.
Su questo aspetto (rilevante) del problema francamente non si rilevano grandi interlocuzioni e grandi notizie. Ma in realtà questo è la fonte e la causa di tutto. E non solo per i rifiuti sepolti in Campania, ma certamente per i rifiuti sepolti in tutte le altre zone del territorio nazionale (nord compreso). Perché il meccanismo è certamente assolutamente identico quando i rifiuti vengono smaltiti illegalmente sotto terra.
Da sempre il problema del trasporto illecito è stato il problema dei problemi nel contesto della gestione illegale dei rifiuti a livello nazionale. Perché è su strada, come da tempo andiamo sostenendo inutilmente, che devono e possono essere intercettati i flussi criminali di ogni tipo di rifiuto che partono dei luoghi di produzione ed arrivano ai luoghi di smaltimento illegale. Un efficace controllo su strada avrebbe consentito, e consentirebbe ancora oggi, di intercettare e stroncare gran parte dei flussi dei rifiuti che viaggiano praticamente indisturbati verso le destinazioni ignote per essere smaltiti illegalmente.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il sistema di tracciabilità con il formulario, di originaria ed antica memoria, a suo modo è stato un meccanismo potenzialmente e sufficientemente idoneo per attivare almeno i controlli più diretti ed elementari. E lo conferma il fatto che fin dall'inizio sul formulario si sono concentrati tutti i tentativi di ogni tipo e di ogni livello da parte di chi delinque, e delle eterogenee forze a loro contigue, per cercare di eliminare questo sistema di tracciabilità o quantomeno di ridurlo, aggirarlo, renderlo praticamente soltanto alla stregua di un inutile pezzo di carta, con la parallela ed incessante ideazione di furbate di ogni tipo per trasformarlo in una entità totalmente irrisoria (si pensi, per tutte, alla maxi furbata della teoria dilagante del peso da verificarsi a destino, in base alla quale si sosteneva che anche per rifiuti pericolosissimi non c'era bisogno al momento del carico in partenza di indicare sul formulario il peso del carico medesimo ma era sufficiente indicarlo, appunto, alla fine del viaggio - e cioè nel luogo di destino, e dunque era legittimo trasportare i rifiuti senza alcuna indicazione sul peso medesimo…).
Il formulario, sistema non perfetto ma perfettibile e comunque utile, poteva funzionare se fosse stato applicato seriamente e realmente e – soprattutto – se fossero stati attivati controlli seriali e sistematici e stroncate sul nascere tutte le distorsioni interpretative ed applicative che lo hanno ridotto ad una "bolla".
Il SISTRI ha poi dato il colpo di grazia finale a questo sistema di tracciabilità con la confusione totale che regna sovrana da anni e che fa il gioco di chi vuole trasportare rifiuti senza traccia approfittando del caos globale normativo. Caos nel quale i fiancheggiatori dei trasporti e degli smaltimenti illeciti, uniti alle aree di contiguità e di collusione, rimestano a man bassa per trarne i benefici di anarchia giuridica di fatto dietro la quale operare in santa pace. E mentre si discute su cavilli e commi, si continua a seppellire ogni cosa.
Ma nel contesto dei controlli sul trasporto non possiamo sottacere che fino ad oggi ci sono state poi polemiche, discussioni, rimbalzi di responsabilità su problemi di presunta competenza ed incompetenza tra tutti gli organi che potevano - e dovevano - effettuare su strada il controllo. Sembra incredibile, ma ancora oggi in convegni e seminari si dibatte sul tema: a chi spetta ed a chi non spetta controllare il trasporto dei rifiuti su strada.
In questo contesto si capisce che - di fatto - chi ha voluto trasportare i rifiuti in Campania, a Bussi, ed in tutte le altre regioni d'Italia dove sono stati sotterrati (nord compreso, vedi caso Brembate), e continuano anche in questo momento in cui stiamo leggendo questo articolo a sotterrare rifiuti, lo hanno potuto fare - e possono a tutt'oggi continuare a farlo - contando su controlli scarsi soprattutto su strada.
Dunque, il problema del controllo sistematico, serio, serrato, ma soprattutto convinto e condiviso di tutte le forze di polizia (sottolineo: tutte le forze di polizia, nessuna esclusa) sul trasporto dei rifiuti è stato fino ad oggi il problema/madre che poi ha consentito i sotterramenti in Campania ed in ogni altra zona d'Italia. E poiché il problema non è affatto ancora risolto, perché le polemiche e le interlocuzione su competenze ed incompetenze ancora continuano imperterrite, ritengo che ancora oggi lo stallo di fatto e giuridico esiste esattamente come in passato e - quindi - chi vuole sotterrare ancora può contare a tutt'oggi su un controllo scarno su strada e può percorrere anche centinaia di chilometri con il fine criminale di raggiungere i luoghi di sotterramento illegale senza troppi intoppi.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Poi c'è il problema, strettamente connesso, dei controlli alla fonte e dall'origine del ciclo dei rifiuti. Anche questo è un aspetto sottovalutato in materia di criminalità ambientale connessa a tale settore, perché oltre alla rarità dei controlli su strada si deve registrare una assolutamente scarsa attività di impegno nell'andare a individuare preventivamente la fonte di flussi. E questo anche spesso nei casi in cui lungo il percorso, oppure in sede di destinazione, si giunge ad individuare un carico illecito. Infatti, in questi casi troppo spesso ci si limita a sanzionare il fatto specifico individuato in quel punto del territorio, senza porsi il problema di risalire poi la corrente a ritroso del viaggio, per giungere alla fonte iniziale del trasporto medesimo e – dunque - al luogo di produzione (cioè dove viene generato il reato seriale).
E questo sia per i controlli effettuati su strada, ma anche su ferrovia e per quelli nelle aree portuali dove sarebbe necessario ed inderogabile di volta in volta ripercorrere a ritroso il viaggio dei rifiuti individuati come illegali per stroncare alla radice il rinnovo di tali trasporti illeciti.
A fronte di una vera e propria emergenza nazionale che vede il nostro territorio praticamente trasformato in una gigantesca groviera ove vengono seppelliti continuamente rifiuti tossici di ogni tipo, credo che sia necessaria, oltre che l'urgente approvazione deli delitti ambientali, anche ed immediatamente una rivisitazione di tutte le posizioni e di tutti i principi fino ad oggi posti sul campo per creare finalmente una forza generale condivisa tra tutte le pubbliche amministrazioni interessate al fine di attivare su strada e nei punti di partenza di rifiuti un controllo seriale, sistematico e soprattutto convinto e condiviso. E questo per evitare che quanto è successo fino ad oggi continui ancora a succedere.
Perché, a mio modesto avviso, non è affatto finita. E territori apparentemente esenti da tali fenomeni e privi di segnali esteriori in tal senso, sono invece quelli più appetiti da questo tipo di criminalità e di maggiore rischio per il futuro. Come purtroppo è già stato dimostrato in modo inequivocabile in alcune pregiate zone anche delle nord Italia apparentemente prive di segnali negativi del settore. Dove poi comunque gli abitanti si sono ritrovati la discarica tossica sotto casa.
E credo che ormai non ha più senso parlare solo di reati ambientali, che ancora qualcuno in modo arcaico ritiene di competenza esclusiva di alcuni organi specializzati e di qualche pubblico funzionario appassionato, ma si deve iniziare a parlare di reati ambientali strettamente connessi con danni gravissimi della salute pubblica, e dunque in qualche modo praticamente di biocidio come nel caso che stiamo esaminando.
Ormai, soprattutto nel campo della gestione illecita di rifiuti le conseguenze di danni gravissimi sulla salute della popolazione sono palesi e conclamate e soltanto un negazionismo esasperato ancora ritiene di poter far finta di non credere che vi sia un nesso di collegamento diretto tra tali smaltimenti illegali e le esplosioni di tumori e leucemie anche infantili tra la popolazione residente.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Va anche superata la cultura esasperata, e senza sbocchi, della ricerca a tutti i costi di indagini epidemiologiche, perché ormai il rapporto causale tra questi fatti illeciti sotto il profilo ambientale e i danni della popolazione sono palesi e conclamati purtroppo dalla evidente realtà dei fatti. La sentenza sull'eternit Torino può essere un utilissimo contributo di coraggio giudiziario per superare questa fase di stallo procedurale e affrontare fatti così gravi evitando queste barriere ormai vetuste di approccio a tali problemi di danni collettivi e seriali ad intere comunità di popolazione residente.
Serve coraggio e freschezza culturale istituzionale e personale per adeguare il nostro pensiero ed il nostro modo di agire anche giudiziario alle nuove emergenti realtà criminali ed ai danni incontenibili che stanno creando sulle persone.
Servono queste rinnovate energie intellettuali e volontà precise da parte di tutti.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 2.12.13

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)